


**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE DI LATINA**

**Relazione di Consulenza Tecnica**

**Procedimento penale n. 9853/12 R.N.R. a carico di  
TRULLI Alessia - 1**

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DIPARTIMENTO PENALE  
- 6 MAR 2014  
Enzo Gambararo



**P.M. Dott. Marco Giancristofaro**

**C.T. Dott. Enzo Gambararo  
Dottore Commercialista in Latina**

## Indice

	Premessa	<b>pag.003</b>
<b>1</b>	Ambito di svolgimento degli accertamenti peritali	<b>pag.005</b>
<b>2</b>	Documentazione acquisita	<b>pag.006</b>
<b>3</b>	Brevi cenni sulla fallita	<b>pag.008</b>
<b>4</b>	Accertamenti	<b>pag.014</b>
<b>5</b>	Esposizione debitoria e Stato passivo del fallimento Industriale Pontina Srl	<b>pag.026</b>
<b>6</b>	Conclusioni	<b>pag.028</b>
	Allegati	<b>pag.034</b>

## PREMESSA

Il sottoscritto Enzo Gambararo dottore commercialista in Latina,

### premessso

• che in data 13.06.2013 assumeva l'incarico di consulente tecnico (allegato 1) nel procedimento penale in copertina indicato con il compito di rispondere ai seguenti quesiti: *"Accerti il C.T., presa visione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., acquisita tutta la documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico in possesso del curatore fallimentare, ovvero depositata presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Latina o presso le competenti Camere di Commercio ed Uffici finanziari, nonchè effettuati tutti gli ulteriori opportuni accertamenti, la sussistenza di violazioni della legge fallimentare e/o della normativa societaria e fiscale indicando i soggetti da ritenersi penalmente responsabili in considerazione della carica (di diritto e di fatto) rivestita al momento del fatto all'interno della compagine societaria, in particolare:*

1. relativamente alle scritture contabili ed ai libri sociali previsti dalla legge nonchè ai bilanci (o altri tipi di rendiconto in cui le scritture contabili sono confluite nei vari esercizi) verifichi se i primi siano stati regolarmente istituiti nonchè tenuti in modo corretto e fedele e se i bilanci siano da ritenersi attendibili; accerti altresì se dall'insieme delle

registrazioni e dei prospetti annuali sia possibile (eventualmente con quale grado di precisione e completezza) ricostruire il patrimonio degli affari; verifichi infine se dalle scritture contabili figurino operazioni finalizzate o comunque idonee a dissimulare condotte illecite pregiudizievoli ai creditori;

2. confronti il CT lo stato passivo della società fallita con le passività esposte o riconosciute in bilancio, anche a spiegazione (o ad incremento) dell'eventuale ingiustificato disavanzo fallimentare, specificando se le stesse abbiano procurato pregiudizio per i creditori;

3. accerti il CT eventuali specifici episodi di sottrazione, distrazione, dissipazione dell'attivo societario risultanti dalle scritture contabili o da altre circostanze rilevanti, con particolare riferimento alla costituzione di società ricollegabili in via diretta o indiretta ai componenti della società fallita;

4. accerti il CT l'esistenza di pagamenti, o simulazione di titoli di prelazione, effettuati allo scopo di favorire taluno dei creditori a danno di altri, verificando l'eventuale sussistenza di connessioni intersoggettive idonee a giustificare il pagamento preferenziale;

6. accerti, infine, eventuali violazioni della normativa tributaria e fiscale.

Nel rispondere ai sopra delineati quesiti riferisca il C.T. ogni diverso elemento ed informazione che si prospettino

*significativi ed ogni eventuale notizia utile ai fini di giustizia;*

- che dichiarava di iniziare immediatamente le operazioni peritali con il ritiro del fascicolo,

**tanto premesso**

lo scrivente C.T. illustra gli accertamenti tecnici espletati e le conclusioni cui è pervenuto in merito ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato.

**1. Ambito di svolgimento degli accertamenti peritali**

Gli accertamenti tecnico-penali di cui alla presente relazione verranno condotti con riferimento alla persona di Trulli Alessia la quale ha ricoperto la carica di amministratore unico della società INDUSTRIALE PONTINA S.R.L. già ANTARES dal 2006 al 10/06/2010 data in cui il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento della suddetta società.

Verrà approfondita anche la posizione di IANNOTTA LUCIANO per il quale il curatore fallimentare (Cfr. relazione ex art. 33 L.F. in allegato 2) della INDUSTRIALE PONTINA SRL, dott.ssa Raffaella Longobardi, ha individuato elementi indiziari atti ad attribuirgli attività gestorie di fatto.

Il procedimento penale in oggetto è stato aperto dalla competente Procura della Repubblica sulla base della relazione redatta dal Curatore Fallimentare – dott.ssa Raffaella Longobardi – ai sensi dell'art. 33 legge fallimentare,

depositata presso la Cancelleria Fallimentare e presente in atti, a seguito della sentenza n. 41/2010 con la quale il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento della INDUSTRIALE PONTINA S.R.L. N° 39/10 già ANTARES INDUSTRIALE GROUP S.P.A..

## 2. Documentazione acquisita

Gli accertamenti sono stati eseguiti dal C.T. sulla base degli atti e delle notizie presenti nel fascicolo penale, tra cui :

- la relazione ex art. 33 L.F. con relativi allegati (Allegato 2);
- atto di cessione del **25.06.2008** in favore della ANTARES BUSINESS CENTER S.R.L. del terreno sito nel Comune di Sonnino al Foglio 32 Mappali 61, 656, 657 (Allegato 3)
- atto di cessione del **02.10.2008** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. del terreno sito nel Comune di Pontinia al Foglio 80 particelle 365 e 370 nonché dei terreni siti nel Comune di Sonnino al Foglio 31 particelle 142, 89, Foglio 48 particelle 27, 89 e 171 (Allegato 4)
- atto di cessione di ramo d'azienda del **11.03.2009** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. (Allegato 5)
- atto di cessione del **29.04.2009** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. del compendio immobiliare costituito da due fabbricati siti nel Comune di Sonnino Foglio 47

particelle 57 sub 1 e sub 2 e particella 59 sub 1 e sub 2  
nonché da un terreno Foglio 47 particella 57 (Allegato 6)  
- atto di cessione di ramo d'azienda del **12.02.2010** in favore  
della ANTARES CORPORATION GROUP S.P.A. (Allegato  
7)

In data 19/09/2013 , dunque successivamente alla  
formalizzazione dell'incarico allo scrivente (13/06/2013),  
veniva depositata dalla LEASINT SPA con sede legale in  
Milano Via Montebello n. 18 atto di denuncia-querela al fine  
di far accertare la penale responsabilità del legale  
rappresentante pro-tempore della Industriale Pontina Srl o di  
chiunque altro fosse risultato responsabile all'esito degli  
accertamenti da espletare, per non avere restituito due  
autoveicoli condotti dalla fallita in forza di altrettanti contratti  
di locazione finanziaria, segnatamente:

- contratto n. 877845 avente ad oggetto il veicolo  
industriale IVECO Mod. MP720E48 HT, completo di  
accessori, anno di immatricolazione 2004, telaio  
WJMS3TUS00C130378 targa CK 386CC
- contratto n. 877853 avente ad oggetto il semirimorchio  
MINERVA Mod. PELLICANO completo di accessori, allestito  
con cassone ribaltabile posteriore, anno di prima  
immatricolazione 2004 telaio ZA9S47PELL0C37012, targa  
**AC60627**

entrambi anticipatamente risolti per inadempimento contrattuale.

I fatti denunciati risultano essere stati accertati da codesta Procura della Repubblica come risulta dagli atti del fascicolo penale. Essi, infatti, risultano contemplati nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso il 28/01/2013 (allegato 8), restando, pertanto, esclusi dagli accertamenti demandati allo scrivente CT.

In conclusione di paragrafo va segnalata la mancata apprensione da parte della curatela fallimentare delle scritture contabili, e di qualsiasi altro documento di natura contabile/fiscale/amministrativo. Si scorge nella relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore nonché in due verbali di S.I.T. a cui l'organo fallimentare è stato sottoposto, che la mancata consegna delle suddette scritture sia imputabile alla loro distruzione causa incendio (allegato 9) dei locali amministrativi (per quelle relative al 2008) e furto (allegato 10), verificatosi nel 2010, per quelle relative al periodo successivo.

### **3. Brevi cenni sulla fallita**

La INDUSTRIALE PONTINA SRL, già ANTARES INDUSTRIALE SRL e ANTARES GROUP SPA, era società avente sede legale in Roma e unità operativa istituita nel



Comune di Sonnino (Lt) località Monte Castello snc in data 21/10/2003.

L'oggetto sociale era costituito dal commercio all'ingrosso di materiali per l'edilizia in particolare di materiali inerti quali misto cava, breccia e pozzolana.

Il capitale sociale era di Euro 60.000,00 suddiviso tra PENNACCHIA Luciano proprietario dello 0,50% corrispondenti ad Euro 306,00 e MERCHANT COMPANY SAS DI TRULLI ALESSIA & C. titolare del restante 99,50% corrispondenti ad euro 59.694,00.

La gestione era affidata ad un amministratore unico nella persona di TRULLI Alessia nominata nel 2004 che mantenne la carica sino alla dichiarazione di fallimento.

La Industriale Pontina nasce sotto la veste giuridica di società di per azioni per poi trasformarsi, il 29/07/2009, in società a responsabilità limitata.

Sul versante operativo è meritevole di segnalazione l'accadimento di un evento straordinario che ha fortemente inciso sul regolare svolgimento dell'attività della fallita, condizionandone il proseguimento al punto da costituire una delle concause dell'infausto epilogo del fallimento. Le vicende occorse sono di seguito riassunte:

il 27/7/2007 il Procuratore della Repubblica di Latina disponeva il sequestro preventivo d'urgenza dell'area sita in agro di Sonnino (in catasto: fg. 49, mapp. 13, 66, 65, 6 e 15),

oltre che dei mezzi e degli impianti ivi esistenti, chiedendone al competente G.I.P. la convalida, in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e art. 323 c.p., nonché l'emissione del decreto previsto dall'art. 321 c.p.p. comma 1.

Con provvedimento del 31/7/2007, il G.I.P. presso il Tribunale di Latina convalidava l'operato sequestro e disponeva la richiesta misura cautelare, ritenendone sussistere i presupposti. Di tale provvedimento chiedevano il riesame con distinti atti:

- 1) Cetrone Gina, legale rappresentante della "Azienda Agricola Cornarolo s.r.l." proprietaria dell'area e titolare di concessione edilizia per ivi realizzare una residenza per anziani;
- 2) Trulli Alessia in qualità di legale rappresentante della "Antares Industriale s.r.l." poi "Antares Group s.p.a.", proprietaria dei mezzi e degli impianti che si trovavano sulla stessa al momento del sequestro.

Il Tribunale di Latina, con ordinanza rigettava entrambe le richieste, ravvisando la sussistenza sia del *fumus* dei reati ipotizzati, in quanto era in atto una vera e propria cava abusiva, quindi un'attività estrattiva non autorizzata senza che vi fosse la minima traccia dell'opera assentita, sia del *periculum*, protraendosi la detta abusiva attività da oltre 12

anni, nonostante i reiterati interventi e divieti dell'Autorità giudiziaria.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame Trulli Alessia proponeva ricorso per cassazione deducendo - con un unico motivo - la violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1, per insussistenza del *periculum* in mora. Secondo la ricorrente, infatti, una volta mantenuto il sequestro dell'area, era esclusa ogni possibilità anche eventuale di proseguire l'attività di cava, e quindi il pericolo che i mezzi e gli impianti sequestrati (escavatori, pala meccanica, container, pesa per automezzi, impianto di frantumazione mobile) potessero assumere quel carattere strumentale rispetto alla protrazione delle conseguenze dei reati contestati. Peraltro la società rappresentata dalla Trulli era intervenuta nell'area oggetto di sequestro solo alla fine del 2006, a seguito di contratto d'appalto stipulato con l'Azienda Cornarolo, avente ad oggetto lo spianamento e la livellatura dell'area poi sequestrata, quindi del tutto estranea all'attività estrattiva precedente.

Con sentenza n. 11769 del 23/01/2008, depositata in Cancelleria il 17/03/2008, la Corte di Cassazione Sezione III Penale accoglieva il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del 31/7/2007, limitatamente a tutti i mezzi meccanici e impianti di proprietà della Antares, ordinandone

la restituzione agli aventi diritto, ritenendo influente il mantenimento del vincolo cautelare sui beni della suddetta società, giacché, restando sequestrata l'area oggetto dell'abusiva attività estrattiva restava comunque inibita ogni iniziativa tendente a qualsiasi utilizzazione di essa.

E' indubbio che l'iniziativa cautelare assunta dalla Procura inquirente e convalidata dal Tribunale di Latina ha di fatto paralizzato l'attività della fallita che si è vista privare per quasi un anno dei beni costituenti buona parte del proprio patrimonio mobiliare e, soprattutto, dello strumento indispensabile per produrre ricavi. Il danno cagionato non è, ovviamente, esattamente quantificabile in termini economici. Può certamente affermarsi che la vicenda ha posto un freno significativo ad una attività che negli anni immediatamente precedenti aveva posto le condizioni per decollare; ciò è quanto emerge dall'esame dei bilanci degli anni 2005/2006/2007/2008 (allegato 11) depositati al registro imprese di Latina, segnatamente delle componenti economiche di cui la seguente tabella ne offre riepilogo:

VOCI	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008
<b>RICAVI</b>				
RICAVI COMPLESSIVI	€ 3.965.623	€ 6.418.302	€ 15.788.896	€ 18.184.467
RIMANENZE				
PROVENTI FINANZIARI	€ 221	€ 3.218	€ 13.670	€ 23.003
PROVENTI STRAORDINARI	€ 168	€ 14.990	€ 400.908	€ 314.833
<b>TOTALE</b>	€ 3.966.012	€ 6.436.510	€ 16.203.474	€ 18.522.303


**COSTI**

MATERIE PRIME, SUSSIDI, DI CONSUMO E MERCI	€ 2.360.007	€ 3.208.953	€ 7.103.851	€ 10.922.681
SERVIZI	€ 811.563	€ 396.704	€ 3.578.153	€ 4.396.967
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 62.890	€ 433.852	€ 1.417.943	€ 1.752.149
PERSONALE	€ 227.433	€ 846.365	€ 2.121.594	€ 1.387.606
AMMORTAMENTI	€ 290.426	€ 498.327	€ 677.267	€ 498.569
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE	€ -	€ 194.015	-€ 291.313	€ 294.263
ONERI DIVERSI	€ 9.326	€ 47.157	€ 47.549	€ 89.445
ONERI FINANZIARI	€ 42.449	€ 384.689	€ 867.915	€ 966.530
ONERI STRAORDINARI	€ -	€ 7.013	€ 131.711	€ 3.414.270
IMPOSTE	€ 60.108	€ 239.107	€ 354.736	€ -
<b>TOTALE</b>	€ 3.864.202	€ 6.256.182	€ 16.009.406	€ 23.722.480
<b>REDDITO D'ESERCIZIO</b>	€ 101.810	€ 180.328	€ 194.068	-€ 5.200.177

E' di tutta evidenza come il trend crescente dei ricavi e, conseguentemente, del reddito d'esercizio verificatosi nel triennio 2005-2007 subisce una brusca inversione<sup>1</sup> proprio nell'esercizio 2008 nel quale si concretizza l'effetto negativo generato dalla misura di prevenzione. All'aumento degli investimenti in fattori produttivi quali materie prime, servizi e personale, reso possibile, evidentemente, dalla presenza di prospettive positive, non ha fatto seguito un corrispondente aumento della produttività stante il fermo imposto alla struttura operativa.

Il grafico evidenzia in tutta la sua drammaticità la crisi economica che nel volgere di appena due anni si è trasformata in un irreversibile default finanziario culminato con la dichiarazione di insolvenza.

<sup>1</sup> Per ciò che concerne i ricavi l'inversione di tendenza non è in valore assoluto ma, naturalmente, in misura proporzionale



#### 4. Accertamenti

Come detto, il procedimento penale nel quale lo scrivente è stato chiamato a svolgere accertamenti è stato aperto dalla competente Procura della Repubblica sulla base della relazione ex art. 33 L.F. redatta dal Curatore Fallimentare nell'ambito del fallimento della INDUSTRIALE PONTINA S.R.L. N° 39/10.

In apertura di paragrafo va ricordata l'assenza assoluta delle scritture contabili della fallita. L'attuale indagato a giustificazione della mancata consegna dei suddetti documenti ha esibito all'organo fallimentare:

- a. una denuncia sporta il 2/2/2008 (allegato 9) da tale IANNOTTA Luciano presso la Stazione dei Carabinieri di Sonnino per un incendio verificatosi nello stabilimento di proprietà sito in località Sonnino Via Argine Amaseno snc che procurava la distruzione degli uffici;
- b. una denuncia sporta il 14/06/2010 (allegato 10) da Trulli Alessia presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-

Torrino per il furto dell'autoveicolo targato DH330EZ che avrebbe trasportato documenti contabili della fallita.

In sede di audizione di rito l'indagata ha riferito al curatore che tutta la documentazione contabile della fallita era andata completamente perduta a seguito dei due eventi denunciati e che non vi era alcuna possibilità di ottenerne copia.

Non si hanno in questa sede elementi per contestare il contenuto delle suddette dichiarazioni.

\*\*\*\*\*

Come precedentemente anticipato, alcuni dei fatti segnalati nella relazione del curatore fallimentare sono già stati oggetto di accertamento da parte della Procura inquirente la quale, all'esito delle indagini (allegato 8), ha contestato all'indagata Trulli Alessia i reati previsti e puniti dall'art. 216 I comma n. 1 e art. 223 della legge fallimentare per aver distratto alcuni beni della fallita Industriale Pontina Srl, tra cui i veicoli di cui alla denuncia-querela sporta dalla Leasint Spa il 19/09/2013 e cioè:

- veicolo industriale IVECO Mod. MP720E48 HT telaio WJMS3TUS00C130378 targa CK 386CC
- semirimorchio MINERVA Mod. PELLICANO telaio ZA9S47PELLOC37012, targa AC60627

Con lo stesso decreto venivano, altresì, contestati i reati di cui agli artt. 646 e 61 c.p. commessi nell'esecuzione di quattro contratti di leasing con la Unicredit Leasing Spa.

Il curatore fallimentare segnala **ulteriori fatti** di gestione accaduti nel biennio antecedente l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; trattasi di cessioni di beni aziendali, segnatamente rami di azienda e immobili. Nel dettaglio:

1. cessione del **25.06.2008** in favore della ANTARES BUSINESS CENTER S.R.L. del terreno sito nel Comune di Sonnino al Foglio 32 Mappali 61, 656, 657 al prezzo di Euro 200.000,00. Notaio Schettino

2. cessione del **02.10.2008** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. del terreno sito nel Comune di Pontinia al Foglio 80 particelle 365 e 370 nonché dei terreni siti nel Comune di Sonnino al Foglio 31 particelle 142, 89, Foglio 48 particelle 27, 89 e 171 al prezzo complessivo di Euro 103.704,00. Notaio Becchetti

3. cessione di ramo d'azienda del **11.03.2009** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. al prezzo di Euro 435.596,76. Notaio Becchetti

4. cessione del **29.04.2009** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. del compendio immobiliare costituito



da due fabbricati siti nel Comune di Sonnino Foglio 47  
particelle 57 sub 1 e sub 2 e particella 59 sub 1 e sub 2  
nonché da un terreno Foglio 47 particella 57 per complessivi  
Euro 80.000,00. Notaio Becchetti

5.cessione di ramo d'azienda del **12.02.2010** in favore della  
ANTARES CORPORATION GROUP S.P.A. al prezzo di  
Euro 41.121,00. Notaio Becchetti

Gli atti di cessione sono stati oggetto di censura sul piano  
civilistico da parte del curatore al punto da proporre al GD  
l'impugnazione. In tutte le istanze formulate per ottenere la  
necessaria autorizzazione ad agire l'organo fallimentare  
sottolinea:

- A) in riferimento ai soggetti cessionari la loro "vicinanza" alla  
cedente
- B) in riferimento al prezzo pattuito:
  1. l'incertezza del pagamento
  2. la non congruità

\*\*\*\*\*

Pur non condividendo appieno l'approccio metodologico del  
curatore – sul quale si tornerà nel prosieguo del lavoro - i  
dubbi manifestati sulla reale finalità assoluta dagli atti posti in  
essere, da un lato, e la presenza di pattuizioni che, ad un  
primo esame, potevano ingenerare dubbi sulla esistenza di  
una reale contrapposizione di interessi tra cedente e

acquirente (in alcuni, infatti, le modalità di pagamento del prezzo erano carenti sul piano delle garanzie in favore del cedente), dall'altro, lo scrivente proponeva al PM (allegato 12) la necessità di far acquisire ulteriori elementi ritenuti utili all'indagine in riferimento :

- al reale pagamento del prezzo delle cessioni
- agli strumenti tecnici utilizzati per eseguire il pagamento del prezzo, con acquisizione di copia dei relativi documenti
- alla provenienza della provvista utilizzata per eseguire il pagamento.

Il carteggio prodotto dalla Guardia di Finanza di Terracina (allegato 13), delegata a svolgere il supplemento di indagini, veniva depositato presso la Procura della Repubblica il 22/01/2014 per giungere nella disponibilità dello scrivente il 30/01/2014.

Le conclusioni cui la GdF perviene sono contenute in una breve nota depositata a corredo di tutta la documentazione di dettaglio (verbali di acquisizione documentale e copia degli strumenti di pagamento utilizzati quali assegni, ricevute di bonifici).

I militari hanno accertato:

1. che i prezzi delle cessioni sono stati realmente versati dalle società cessionarie

2. che per eseguire il pagamento le cessionarie hanno utilizzato strumenti tracciabili quali assegni bancari, assegni circolari, bonifici ed, in minima parte, contante

3. che le operazioni di addebito risultano regolarmente riportate sui conti societari delle cessionarie.

Nulla ha riferito la GdF in merito alla congruità/incongruità dei prezzi di cessione e alla destinazione riservata alle somme incassate dalla fallita.

Sul versante della provvista necessaria ad eseguire i pagamenti la GdF riferisce di aver accertato che in prossimità delle date di stipula degli atti notarili e delle scadenze delle rate di pagamento dei prezzi sono state accreditate consistenti somme di denaro provenienti dalla fallita Pontina Industriale Srl/Antares Industriale Group Spa ovvero da soggetti ad essa riconducibili, individuando, altresì, in Iannotta Luciano la figura su cui si concentra la regia dei fatti accertati, in linea con quanto rilevato dal curatore fallimentare.

Una considerazione preliminare: la dissimulazione di fatti distrattivi e/o depauperativi del patrimonio aziendale passa, sovente, per l'interposizione di soggetti apparentemente non riconducibili al cedente. Infatti, soltanto il coinvolgimento di un soggetto estraneo alle sorti di quello destinato alla deriva può, in concomitanza di altre condizioni, costituire la base di

partenza per "perfezionare" una condotta in frode ai creditori  
affrancabile sul piano penale. Nel caso di specie che tra le  
società interessate dalle operazioni di compravendita oggetto  
di approfondimento ci fosse un collegamento soggettivo  
tanto da poterle definire appartenenti ad un Gruppo di  
società, anche se non istituzionalizzato, è di tutta evidenza  
se si analizza la compagine societaria nonché la  
composizione dei relativi organi amministrativi che tradiscono  
l'esistente collegamento familiare.

Del resto a testimoniare che non ci fosse interesse a celare  
l'appartenenza al suddetto Gruppo di società vi è la  
circostanza che le denominazioni utilizzate dalle società  
partecipanti sono facilmente riconducibili ad un'unica  
matrice.

Anche la figura di Iannotta Luciano non appare così  
enigmatica; egli infatti partecipa sia ad alcune sedute di  
inventario fallimentare (allegato 14) tenutesi presso lo  
stabilimento di Via Argine Amaseno in Sonnino sia alle  
operazioni di verifica demandate alla GdF svolte presso la  
sede legale della Antares Business Center Srl e della Invest  
Immobiliare Srl.

Dunque, il solo collegamento soggettivo rappresentato  
dall'appartenenza ad un gruppo di società riconducibili ad un  
unico soggetto economico, a parere dello scrivente, non

costituisce indizio sufficiente, se slegato da ulteriori elementi indiziari, per sostenere una contestazione in sede penale.

Detto ciò, avendo la Guardia di Finanza accertato che il prezzo delle cessioni è stato realmente versato nelle "casse" della cedente con strumenti tracciabili, in considerazione della citata appartenenza delle società protagoniste ad un gruppo di società che in qualche modo può affrancare flussi finanziari incrociati in ragione di una unitaria pianificazione finanziaria adottata dal soggetto economico – sempre che i suddetti flussi non determinino saldi negativi in danno della società che poi fallisce, ed è questo il caso - l'unico elemento che potrebbe avere il peso di invertire il giudizio che in questa sede si è chiamati ad esprimere sull'opera dell'organo amministrativo della fallita Industriale Pontina Srl è rappresentato dalla misura dei prezzi praticati in relazione alla misura da ritenersi congrua.

Sul punto l'organo fallimentare pur sostenendo l'incongruità di tutti i prezzi praticati alle cessioni non chiarisce il percorso metodologico e valutativo che lo ha indotto a trarre le suddette conclusioni.

Va ricordato, anche in questo ambito, che l'assenza delle scritture contabili limita fortemente le possibilità di eseguire una verifica puntuale.

Una valutazione comparativa dei prezzi pattuiti rispetto ad un parametro di riferimento può essere svolta esclusivamente per i beni immobili non sussistendo elementi utilizzabili per la stima dei beni mobili<sup>2</sup>.

Di seguito si illustra il modus operandi adottato per la determinazione del valore di riferimento:

- a) per i terreni artigianali/industriali – di cui ai rogiti del 25/06/2008 , del 02/10/2008 - lo scrivente ha assunto informazioni sia in loco sia per comparazione con altre realtà dalle medesime caratteristiche (zona industriale Mazzocchio, zona industriale Sermoneta, Consorzio ASI), sia, infine, estraendo una offerta di vendita online di un terreno dalle caratteristiche simili (allegato 15).
- b) Per ciò che concerne i terreni agricoli le stime variano al variare della coltura su di essi praticata. Nella assenza di informazioni in tal senso per quanto attiene ai terreni di cui ai rogiti del 02/10/2008 e del 29/04/2009 si è proceduto a comparare il prezzo di cessione con il riferimento ricavabile da un'offerta di vendita online pubblicata sul sito internet *Immobiliare.it* per terreni con destinazione simile (allegato 16).
- c) Infine, con riferimento ai fabbricati (rogiti del 02/10/2008 e del 11/03/2009), non essendo disponibili ulteriori elementi

---

<sup>2</sup> Tra cui l'assenza delle scritture contabili

il riferimento utilizzato in via comparativa è stato ottenuto applicando il sistema accertativo utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria del c.d. valore automatico della compravendita; il valore, cioè, che l'A.F. ritiene sia da considerare la base imponibile per la determinazione del carico tributario a cui sottoporre una compravendita immobiliare: rendita catastale attribuita al bene moltiplicata per un coefficiente fisso predeterminato.

Passando allo sviluppo dei calcoli:

**Terreni artigianali/industriali:**

Contratto del 25/06/2008:

- terreni venduti: mq 11.500 circa
- prezzo di vendita: euro 200.000,00
- prezzo medio di vendita al mq: **euro 17,39**
- valore commerciale medio rilevato tra euro 6 ed euro 15 a mq

Il prezzo di vendita risulta superiore ai valori medi di mercato

Contratto del 02/10/2008:

- terreni venduti: mq 14.746
- prezzo di vendita: euro 76.704,00
- prezzo medio di vendita al mq: **euro 5,20**
- valore commerciale medio rilevato tra euro 6 ed euro 15 a mq

○ Il prezzo di vendita risulta di poco inferiore al valore minimo rilevato dallo scrivente sul mercato.

**Terreni agricoli:**

Contratto del 02/10/2008:

- terreni venduti : mq 9.110
- prezzo di vendita: euro 27.000,00
- prezzo medio di vendita al mq: **euro 2,964**
- valore commerciale rilevato dal CT da indagini internet: tra euro 2 ed euro 4 al mq

○ Il prezzo di vendita risulta in linea con i valori medi di mercato

Contratto del 29/04/2009:

- terreni venduti : mq 1.900
- prezzo di vendita: euro 5.000,00
- prezzo medio di vendita al mq: **euro 2,63**
- valore commerciale rilevato dal CT da indagini internet: tra euro 2 ed euro 4 al mq

○ Il prezzo di vendita risulta in linea con i valori medi di mercato

**Fabbricati industriali:**

Contratto del 11/03/2009:



- Fabbricato venduto categoria catastale D1 rendita catastale euro 36.524,00  
Coefficiente moltiplicatore : 63  
Valore catastale : euro 2.301.012,00
- Fabbricato venduto categoria catastale A3 rendita catastale euro 397,66  
Coefficiente moltiplicatore : 126  
Valore catastale : euro 50.105,16
- Fabbricato venduto categoria catastale D7 rendita catastale euro 9.794,00  
Coefficiente moltiplicatore : 63  
Valore catastale : euro 50.105,16  
prezzo complessivo di vendita dichiarato: **euro 4.277.000,00**  
valore complessivo catastale: **euro 2.968.139,16**

Il prezzo di vendita risulta abbondantemente in linea con i valori catastali

Contratto del 29/04/2009:

- Fabbricato venduto categoria catastale A4 rendita catastale euro 173,53  
Coefficiente moltiplicatore : 126  
Valore catastale : euro 21.864,78
- Fabbricato venduto categoria catastale A4 rendita catastale euro 185,92  
Coefficiente moltiplicatore : 126  
Valore catastale : euro 23.425,92

prezzo complessivo di vendita di entrambi i beni **euro 75.000,00**  
valore complessivo catastale: **euro 45.290,70**

Il prezzo di vendita risulta abbondantemente in linea con i valori catastali

\*\*\*\*\*

Dalla ricostruzione eseguita dallo scrivente emerge che, ad eccezione della vendita del terreno industriale di cui al contratto del 02/10/2008 in cui il prezzo di vendita è di poco inferiore al valore minimo commerciale, la misura dei prezzi praticati risulta in linea con i valori di mercato o catastali; ciò induce a ritenere insufficienti gli elementi per sostenere l'ipotesi di incongruità dei suddetti prezzi .

## **5. Esposizione debitoria e Stato passivo del fallimento Industriale Pontina Srl**

Il bilancio 2008 della fallita<sup>3</sup> evidenzia un'esposizione debitoria complessiva di euro 19.815.127 importo che differisce da quello costituente la somma dei crediti insinuati allo stato passivo della procedura concorsuale di cui all'elenco (allegato 17) fornito dal curatore fallimentare (euro 30.488.037,07). Tra i crediti per cui si è chiesto il riconoscimento in ambito fallimentare rientrano quelli vantati da Equitalia Sud Spa per complessivi euro 17.684.750,97 di cui alla domanda di ammissione n. 46 (allegato 18).

La maggior parte del suddetto credito (euro 16.619.525,93) nasce da iscrizioni a ruolo di imposte dirette – Ires e Irap – e indirette – Iva – oltre naturalmente a sanzioni, interessi e aggi di riscossione, liquidate a seguito di **accertamenti di tipo induttivo** eseguiti

<sup>3</sup> Ultimo bilancio depositato al Registro Imprese

dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2005, 2006 e 2007.  
L'accertamento induttivo è lo strumento che consente all'Amministrazione Finanziaria di effettuare una ricostruzione extracontabile del reddito e del volume d'affari basata sui dati e sulle notizie comunque raccolte dagli uffici.

Nel caso di specie il ricorso a tale metodologia di accertamento si è giustificato dall'assenza delle scritture contabili, assenza che ha consentito all'A.F. di contestare maggiori imponibili anche utilizzando presunzioni.

Dunque, quello vantato da Equitalia non è un credito generatosi dallo svolgimento della normale attività d'impresa (esempio: debito maturato, dichiarato annualmente e non versato) bensì frutto di ricostruzione del redditi su basi presuntive.

La curatela, rilevando la sussistenza di presupposti per ritenere infondata la richiesta dell'A.F., ha impugnato gli accertamenti innanzi agli organi della giurisdizione tributaria ed ha, altresì, proposto, ottenendola, l'ammissione allo stato passivo del credito richiesto con riserva.

Alla luce di quanto riferito l'ammontare del passivo fallimentare, nell'ottica del giudizio che in questa sede si è chiamati ad esprimere sull'operato dell'organo amministrativo, non può non prescindere dalla purgazione dall'ammontare dell'esposizione fallimentare dell'importo del credito in esame.

In considerazione di ciò il confronto tra il totale dei debiti risultanti per tabulas al 31/12/2008 e l'esposizione fallimentare non fa emergere alcun disavanzo.

## 6. Conclusioni

Al termine dei suesposti accertamenti peritali, lo scrivente C.T. propone le seguenti conclusioni in merito ai quesiti posti dall'III.mo Magistrato.

Il procedimento penale in oggetto è stato aperto dalla competente Procura della Repubblica sulla base della relazione redatta dal Curatore Fallimentare – dott.ssa Raffaella Longobardi – ai sensi dell'art. 33 legge fallimentare, nell'ambito del fallimento della INDUSTRIALE PONTINA S.R.L. N° 39/10.

L'organo fallimentare segnala una serie di fatti alcuni dei quali hanno già formato oggetto di accertamento da parte della Procura della Repubblica; in data 28/01/2013 viene, infatti emesso nei confronti di Trulli Alessia avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. con cui vengono contestati i reati p.p. dagli artt. 216 I comma e 223 della L.F. nonché dei reati p.p. dagli artt. 646 e 61 n. 11 C.p..

Gli accertamenti demandati a questo CT hanno riguardato **ulteriori fatti di gestione** ritenuti dal curatore commessi con finalità distrattive in danno della massa dei creditori. Trattasi delle seguenti cessioni di beni aziendali verificatesi tra il 2008 ed i primi mesi del 2010:

- cessione del **25.06.2008** in favore della ANTARES BUSINESS CENTER S.R.L. del terreno sito nel Comune di Sonnino al Foglio 32 Mappali 61, 656, 657 al prezzo di Euro 200.000,00.

- cessione del **02.10.2008** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. del terreno sito nel Comune di Pontinia al Foglio 80 particelle 365 e 370 nonché dei terreni siti nel Comune di Sonnino al Foglio 31 particelle 142, 89, Foglio 48 particelle 27, 89 e 171 al prezzo complessivo di Euro 103.704,00.
  
- cessione di ramo d'azienda del **11.03.2009** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. al prezzo di Euro 435.596,76.
  
- cessione del **29.04.2009** in favore della INVEST IMMOBILIARE S.R.L. del compendio immobiliare costituito da due fabbricati siti nel Comune di Sonnino Foglio 47 particelle 57 sub 1 e sub 2 e particella 59 sub 1 e sub 2 nonché da un terreno Foglio 47 particella 57 per complessivi Euro 80.000,00.
  
- cessione di ramo d'azienda del **12.02.2010** in favore della ANTARES CORPORATION GROUP S.P.A. al prezzo di Euro 41.121,00.

L'impossibilità di eseguire le necessarie verifiche stante la mancata consegna delle scritture contabili obbligatorie ex artt. 2214 e seguenti del c.c. per distruzione, per il periodo sino al 2008, e furto, per il periodo successivo sino al fallimento (10/06/2010), attestate da rispettive denunce agli atti sporte presso le Stazioni dei Carabinieri di Sonnino e Roma Torrino, ha indotto lo scrivente a segnalare la necessità di un supplemento di accertamenti finanziari che il PM autorizzava delegando l'esecuzione delle operazioni alla Sezione di P.G..

La Guardia di Finanza di Terracina ha accertato che:

1. che i prezzi delle cessioni sono stati realmente versati dalle società cessionarie
2. che per eseguire il pagamento le cessionarie hanno utilizzato strumenti tracciabili quali assegni bancari, assegni circolari, bonifici ed, in minima parte, contante
3. che le operazioni di addebito *risultano regolarmente riportate sui conti societari* delle cessionarie.

Dal lato della provvista necessaria ad eseguire i pagamenti l'esame del carteggio prodotto fa emergere flussi in entrata provenienti in larga parte da soggetti apparentemente . La Guardia di Finanza rileva, inoltre, l'incasso di somme provenienti dalla stessa fallita; su tale versante appare rilevante la riscontrata appartenenza della fallita ad un gruppo di imprese, non istituzionalizzato - reso evidente oltre che dalla riconducibilità ad un unico ceppo familiare dei soggetti titolari di partecipazioni e di cariche gestorie, anche dalla similarità delle varie denominazioni sociali utilizzate - che tende ad affrancare gli accertati flussi finanziari intragruppo aventi saldo complessivo positivo per la cedente.

Nulla ha riferito la GdF sulla presunta incongruità dei prezzi di cessione segnalata dal curatore fallimentare il quale, tuttavia, non chiarisce il percorso metodologico e valutativo utilizzato.

Sul punto gli esiti delle verifiche svolte inducono lo scrivente a non confermare la conclusione cui giunge l'organo fallimentare. Il modus operandi adottato dal CT è stato il seguente:

- per i terreni artigianali/industriali – di cui ai rogiti del 25/06/2008 , del 02/10/2008 - lo scrivente ha assunto informazioni sia in loco sia per comparazione con altre realtà dalle medesime caratteristiche (zona industriale Mazzocchio, zona industriale Sermoneta, Consorzio ASI), sia, infine, estraendo una offerta di vendita online di un terreno dalle caratteristiche similari .
- Per ciò che concerne i terreni agricoli le stime variano al variare della coltura su di essi praticata. Nella assenza di informazioni in tal senso per quanto attiene ai terreni di cui ai rogiti del 02/10/2008 e del 29/04/2009 si è proceduto a comparare il prezzo di cessione con il riferimento ricavabile da un'offerta di vendita online pubblicata sul sito internet *Immobiliare.it* per terreni con destinazione similare .
- Infine, con riferimento ai fabbricati (rogiti del 02/10/2008 e del 11/03/2009), non essendo disponibili ulteriori elementi il riferimento utilizzato in via comparativa è stato ottenuto applicando il sistema accertativo utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria del c.d. valore automatico della compravendita; il valore, cioè, che l'A.F. ritiene sia da considerare la base imponibile per la determinazione del carico tributario a cui sottoporre una compravendita immobiliare (con eccezione per i terreni edificabili): rendita catastale attribuita al bene moltiplicata per un coefficiente fisso predeterminato.

Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che, ad eccezione della vendita del terreno industriale di cui al contratto del 02/10/2008 in cui il prezzo di vendita è di poco inferiore al valore minimo commerciale (euro 5,20 al mq in luogo del valore di mercato di euro 6,00 al mq), la misura dei prezzi praticati risulta in linea con i valori di mercato o catastali e, pertanto, non definibile incongrua .




Infine, il confronto tra il totale dei debiti risultanti per tabulas al 31/12/2008 e l'esposizione fallimentare, determinata epurando dal monte crediti insinuati al passivo il credito richiesto da Equitalia Sud Spa con la domanda di ammissione n. 46 frutto di accertamenti induttivi emessi dall'Agenzia delle Entrate sulla base anche di presunzioni di reddito, non fa emergere alcun disavanzo.

Con perfetta osservanza

Latina, 05.03.2014

Il C.T.

dott. Enzo Gambararo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enzo Gambararo', written over the typed name.

**ALLEGATI**